

LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

La formazione del datore di lavoro è stata resa obbligatoria dal novellato art. 37 del DL.gs 81/2008.

L'art. 37 del Testo Unico, infatti, al comma 7 dispone “ *il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal nuovo Accordo*”.

Uno degli aspetti più significativi ed innovativi del nuovo Accordo è appunto la articolata disciplina della formazione dei datori di lavoro.

Secondo il nuovo Accordo la formazione dei datori di lavoro deve essere completata **entro 24 mesi** dalla data di pubblicazione dell'accordo(l'Accordo è stato adottato in Conferenza Stato Regioni il 17 aprile 2025 e pubblicato in G.U. il 24 maggio 2025)

Il corso ha una **durata minima di 16 ore** e si compone di **2 moduli**:

- **Giuridico-normativo:** (l'articolato sistema legislativo in materia di salute e sicurezza , gli obblighi, le responsabilità, le deleghe delle funzioni, il sistema istituzionale della prevenzione ed il ruolo degli organi di vigilanza).
- **Organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro:** (valutazione dei rischi, misure di prevenzione, gestione delle emergenze e del primo soccorso, organizzazione della sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, strumenti per un'efficace interazione e consultazione).

Con riferimento specifico al nostro settore si ritiene necessario, nel modulo giuridico-normativo, fare riferimento alle articolate disposizioni della legislazione speciale di settore in materia di sicurezza (DL.gs 271, 272 e 298 del 1999 ivi compresi i regolamenti di sicurezza della navigazione), quindi estendere la formazione con la previsione di un **modulo aggiuntivo di almeno 4 ore** sui requisiti di sicurezza dell'ambiente di lavoro nave, sulla pianificazione della sicurezza a bordo e sull'organizzazione del sistema di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro a bordo sulla gestione delle emergenze in mare e sulla gestione delle combinazioni e interferenze dei rischi connessi alla navigazione con i rischi propri dell'attività di pesca.

AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

È previsto l'**aggiornamento quinquennale** della formazione, con durata minima di **6 ore**, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro; in ogni

caso l'aggiornamento non deve essere una mera ripetizione di argomenti trattati nel corso di base.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

I corsi di formazione e di aggiornamento per datori di lavoro possono essere svolti:

- in **presenza fisica**,
- in **videoconferenza sincrona**,
- in **e-learning** e quindi anche in modalità mista

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Con riferimento alle modalità della necessaria **verifica finale di apprendimento** il nuovo Accordo prevede, in alternativa, il **colloquio individuale**, finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il Corso e necessarie in relazione agli obblighi e responsabilità a carico del datore di lavoro o i **TEST**, somministrabili anche in itinere, che devono prevedere almeno un minimo di 30 domande con almeno 3 risposte alternative per ognuna di esse (l'esito positivo del Test è dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande).

Al termine del **corso di aggiornamento**, l'Accordo, prevede ugualmente la verifica finale che può essere fatta o tramite **colloquio individuale o tramite Test**; il test deve prevedere almeno **10 domande** con almeno tre risposte alternative per ciascuna di esse (l'esito positivo è dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande).

Problematica del servizio di prevenzione e protezione e del relativo responsabile (RSPP).

Per la gran parte delle unità da pesca del nostro Paese, caratterizzate da unità di ridotte dimensioni e con un numero esiguo di personale imbarcato, anche scarsamente scolarizzato, ritengo francamente difficile dare piena applicazione al disposto dell'art. 12 del DL.gs 271/99, laddove si prevede che (*“L'armatore **designa** per ogni unità navale, tra il personale di bordo, **una o più persone** che espletteranno i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nonché il **responsabile del servizio stesso**, sentito il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 16.*

*Il personale di cui al comma 1 è rappresentativo delle diverse categorie di equipaggio presenti a bordo ed è in numero sufficiente, in relazione alla tipologia dell'unità ed al tipo di navigazione, allo svolgimento dell'incarico ricevuto. Esso deve inoltre **possedere le necessarie capacità professionali**”).*

L'art. 32 del Testo Unico (Dl.gs 81/2008), rubricato “ **Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni**”, dispone che “*Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.*”

Al comma 2, in maniera più incisiva, dispone che “*Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in **possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore***” oltre ad un attestato di frequenza dei corsi di formazione ed aggiornamento per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione previsti dal nuovo Accordo Stato Regioni.

In relazione a quanto previsto dal nuovo Accordo la formazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione si articola in 2 moduli per complessive 88 ore (modulo di base A di 28 ore e modulo B comune a tutti i settori produttivi di 48 ore, al quale va aggiunto un ulteriore modulo B di specializzazione che per la pesca è di 12 ore).

Per il RSPP oltre ai moduli sopra indicati il nuovo Accordo prevede un ulteriore modulo C di specializzazione, per 24 ore. Il superamento di ogni modulo è propedeutico al successivo.

Ritrovare questi requisiti professionali tra il personale imbarcato sulle nostre unità da pesca o pensare alla frequenza, con verifica di risultato, di corsi di formazione di tale portata diventa francamente difficile, per cui si dovrebbe far ricorso, laddove possibile, a soluzioni alternative comunque consentite dalla vigente normativa in materia di sicurezza. In particolare sono possibili tre soluzioni che di seguito sinteticamente riportiamo:

- Avvalersi della opzione offerta dal comma 5 dell'art. 12 del DL.gs 271 /99 che prevede “*omissis....Per le unità da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, il **servizio di prevenzione e protezione puo' essere istituito a terra** ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti possono essere nominati nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra*”, ferma restando la necessità della relativa formazione.
- Altra soluzione più semplice sarebbe il **far ricorso a personale esterno**, secondo quanto disposto dall'art. 31 del Testo Unico, laddove si prevede che “*Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32*”.
- In relazione alle peculiarità e specificità della nostra flotta peschereccia e del personale imbarcato, come noto non sufficientemente scolarizzato, ritengo

utile privilegiare l'opzione della **assunzione diretta dei compiti e funzioni del servizio di prevenzione e protezione da parte dell'armatore-datore di lavoro**, sfruttando la soluzione prospettata dall'art. 34 del Testo Unico.

A riguardo ricordiamo che l'art. 34 del DLgs 81/2208 dispone “ ***il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, omissis..., nelle ipotesi previste nell'ALLEGATO II*** (l'Allegato II indica i casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione includendovi le **aziende di pesca fino a 20 lavoratori**).

In tal caso il datore di lavoro deve ovviamente frequentare il relativo corso di formazione previsto dal nuovo Accordo. Nel caso in cui, inoltre, intenda svolgere direttamente anche i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve, altresì, frequentare i relativi corsi di formazione.

Il percorso formativo per datori di lavoro RSPP si articola, con un **modulo comune** per tutti i settori della durata minima di **8 ore** e un **modulo tecnico-integrativo** che per il settore della pesca deve avere una durata minima di **12 ore**.

Al modulo comune si accede solo dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro.

L'**aggiornamento** deve essere effettuato con **cadenza quinquennale**, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, con durata minima di **8 ore**, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

*Il responsabile del Gruppo di lavoro “SICURPESCA”
Dott. Giuseppe Gesmundo*